



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

ORIGINALE

N. 25 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 TUEL PER LA PROROGA DELLA CHIUSURA PARCHI, GIARDINI, CIMITERI E PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' ALL'APERTO FINO AL CESSARE DELL'ALLERTA METEO CODICE "ARANCIONE"

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 1/2018, avente ad oggetto "Codice della protezione civile" e s.m.i.;

Considerato che l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il bollettino di valutazione delle criticità meteo emesso dal Centro Funzione Regionale (C.F.R.) del 21.03.2025 ore 12:31, in attuazione dell'art. 16 delle disposizioni regionali in materia di allertamento meteorologico ai fini di protezione civile di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2015;

Dato atto che è in corso l'allerta meteo con codice arancione per rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore fino a domenica 23 marzo alle ore 14:00, salvi successivi aggiornamenti;

Richiamata la propria ordinanza n. 8 del 13.03.2025 con la quale è stata data immediata attivazione del C.O.C.;

Richiamata altresì la propria precedente ordinanza n. 24 del 21.03.2025;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Valutata la necessita di limitare il più possibile gli spostamenti onde garantire la maggior sicurezza di cittadine e cittadini;

Ritenuto, in ragione del protrarsi dell'allerta meteo ed al fine di prevenire possibili pericoli per le persone, in conseguenza dei previsti fenomeni atmosferici, di dover prorogare tutte le misure necessarie ed opportune per la protezione della popolazione già previste con la surrichiamata ordinanza n. 24 del 21.03.2025, fatti salvi ulteriori possibili provvedimenti connessi all'evoluzione dei fenomeni meteo, e nello specifico:

- la chiusura di guadi, parchi, giardini pubblici e cimiteri;
- la sospensione di qualsiasi iniziativa in programma in luoghi all'aperto;
- il divieto di stazionamento a stazioni o mezzi su ponti, manufatti, passerelle, aree limitrofe a corsi d'acqua principali o minori;

Ritenuto, quindi che sussistano le condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente in relazione al pericolo per l'incolumità pubblica e all'eccezionalità e possibile gravità dell'evento meteorologico atteso;

Preso atto che il provvedimento di cui sopra sarà reso noto alla cittadinanza e ne sarà data la massima diffusione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 7-bis e 54, comma 4;
- il D.Lgs.1/2018 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

in via contingibile ed urgente, in relazione al protrarsi dello stato di allerta meteo con codice arancione emesso in data 21 marzo 2025 dal Centro Funzionale Regionale e fino al cessare del medesimo, al fine di prevenire la possibile situazione di pericolo e a tutela della pubblica incolumità determinata dalle avverse condizioni meteo:

- la chiusura di guadi, parchi, giardini pubblici e cimiteri;
- la sospensione di qualsiasi iniziativa in programma in luoghi all'aperto;
- il divieto di stazionamento a stazioni o mezzi su ponti, manufatti, passerelle, aree limitrofe a corsi d'acqua principali o minori;

VIETA

- qualunque attività all'aperto nei giardini/parchi pubblici ed aree verdi del Comune di Rufina;
- lo svolgimento di manifestazioni, iniziative e attività all'aperto;

DISPONE

- 1) la divulgazione della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, comunicazione agli organi di informazione, informazione sui social network e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

2) la trasmissione, per quanto di competenza, del presente provvedimento:

- alla Prefettura competente e alle Forze dell'Ordine;
- alla protezione civile della Città Metropolitana di Firenze;
- alla protezione civile dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
- al Comando di Polizia Municipale;
- al soggetto gestore dei cimiteri comunali;

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.
- gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 22-03-25

SINDACO
Venturi Daniele

La firma è stata apposta in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD).